



Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale
e dei farmaci veterinari

NORME NAZIONALI sulla tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo



Competenze e responsabilità



NORME NAZIONALI sulla tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo

Competenze e responsabilità



La relazione tra uomo e animale è una fonte inesauribile di effetti positivi. Negli anziani, un amico a quattro zampe ha la forza di riaccendere l'interesse verso la vita e verso gli altri con indiscutibili benefici, anche sul piano fisico. Nei bambini le relazioni con gli animali incidono fortemente sulla formazione della personalità e contribuiscono a sviluppare benefici a livello psichico.

Tutto ciò è più forte ed evidente quando l'impiego di animali è d'ausilio in ambiti terapeutici. Gli animali domestici svolgono, infatti, un ruolo insostituibile di mediatori anche nei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi e i dati scientifici lo confermano.

Quando un animale entra nella nostra vita, dunque, porta con sé una quantità infinita di amore che siamo chiamati a ricambiare con il rispetto e l'assunzione di responsabilità. Scegliere di possederne uno significa assumersi una serie di oneri, non ultimo quello di conoscere da vicino le sue esigenze etologiche, di provvedere al suo benessere, di tutelarlo e di impedirne la riproduzione incontrollata.

Per questo motivo, la diffusione della cultura del possesso responsabile resta uno degli obiettivi principali del Ministero della salute. In questo opuscolo sono raccolte norme, competenze e responsabilità da cui non si può prescindere per la tutela degli animali e la lotta al randagismo.

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti, dal punto di vista normativo, sin dal 1991.

La legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, enuncia, infatti, il principio generale secondo il quale *“lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente”*.

Attraverso tale provvedimento legislativo è stato compiuto **un importante passo in avanti etico-culturale**, poiché è stato riconosciuto agli animali d'affezione **il diritto alla vita** ed è stata vietata la soppressione di quelli senza proprietario, rinvenuti vaganti sul territorio.

Alle Regioni e alle Province autonome è stato demandato il compito di rendere applicative le norme nazionali, attraverso propri provvedimenti, mentre specifici compiti e responsabilità sono stati attribuiti alle diverse Istituzioni ed Autorità di controllo competenti in materia, nonché ai proprietari degli animali.

Negli ultimi anni, ulteriori provvedimenti, quali l'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione e le recenti ordinanze ministeriali, hanno integrato e arricchito il quadro normativo, prevedendo nuovi adempimenti sia per le pubbliche amministrazioni che per i proprietari e i detentori di animali.



LE NORME PRINCIPALI

- **Legge 14 agosto 1991, n. 281**
“Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”
- **Accordo 6 febbraio 2003**
tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di “Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy” recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003
- **Legge 4 novembre 2010, n. 201**
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- **Ordinanza 12 luglio 2019 e successive proroghe** “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”
- **Accordo 24 gennaio 2013**, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione
- **Ordinanza 6 agosto 2013 e successive proroghe e modifiche** “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani”



Compiti del MINISTERO DELLA SALUTE

- » Emanazione di documenti di indirizzo per la corretta applicazione della normativa vigente.
- » Controllo e monitoraggio della corretta applicazione sul territorio della normativa vigente.
- » Ripartizione annuale del fondo istituito per garantire l'attuazione della Legge 281/91.
- » Attivazione dell'anagrafe canina nazionale e gestione del sistema informatico.
- » Promozione di programmi di informazione ed educazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela del benessere animale e la corretta relazione uomo-animale.
- » Promozione degli Interventi Assistiti dagli Animali (Pet therapy).
- » Registrazione dei produttori e distributori di microchip, attribuzione agli stessi delle serie numeriche dei codici identificativi elettronici e aggiornamento del relativo elenco nazionale.
- » Riconoscimento di Enti e Associazioni affidatari di animali sequestrati e confiscati.
- » Individuazione dei criteri ed emanazione di Linee guida per la programmazione dei corsi formazione per i proprietari di cani.





Compiti delle REGIONI E PROVINCE AUTONOME

- » Emanazione di leggi e regolamenti applicativi delle norme nazionali.
- » Gestione dell'anagrafe canina regionale interoperativa con quella nazionale.
- » Individuazione dei criteri per il risanamento dei canili e la costruzione dei rifugi.
- » Ripartizione dei contributi statali fra gli enti locali.
- » Realizzazione di un programma di prevenzione del randagismo che preveda sia l'informazione ed educazione nelle scuole che la formazione e l'aggiornamento del personale delle Regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali che operano in questo ambito.
- » Promozione di iniziative mirate all'accoglienza di cani e gatti presso strutture turistiche.
- » Promozione degli Interventi Assistiti dagli Animali (Pet therapy).
- » Indennizzo degli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani selvatici o inselvaticiti, accertate dal Servizio Veterinario dall'ASL.
- » Rilascio dell'autorizzazione (ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) per le attività commerciali con animali, allevamento, addestramento e custodia.
- » Regolamentazione in merito alla realizzazione di cimiteri per animali d'affezione.
- » Promozione di iniziative volte a rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili ai cani di supporto ai disabili.



Compiti dei COMUNI (SINDACO)

- » Tutela e controllo della popolazione animale vagante sul territorio di propria competenza.
- » Attuazione di piani di controllo delle nascite di cani randagi e gatti delle colonie, mediante i servizi veterinari pubblici.
- » Risanamento dei canili comunali e costruzione di rifugi.
- » Gestione dei canili e gattili direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati.
- » Organizzazione, congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, di percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. Per la realizzazione dei suddetti corsi i Comuni possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale.
- » Individuazione, in collaborazione con i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, dei proprietari di cani soggetti all'obbligo di svolgimento dei percorsi formativi.
- » Promozione di iniziative volte alla creazione della corretta relazione uomo-animale, congiuntamente alle aziende sanitarie locali, anche in collaborazione con i medici veterinari, le associazioni di protezione degli animali e gli educatori cinofili.
- » Identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite il Servizio Veterinario pubblico, dei cani rinvenuti o catturati sul territorio e di quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate.
- » Dotazione alla Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip iso-compatibile.
- » In caso di avvelenamento di un animale di specie domestica o selvatica il Sindaco deve:
 - Impartire immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine in collaborazione con le altre Autorità competenti;
 - Provvedere, entro 48 ore dalla ricezione del referto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), a individuare le modalità di bonifica dell'area interessata;
 - Far segnalare con apposita cartellonistica, l'area di pericolo;
 - Intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.



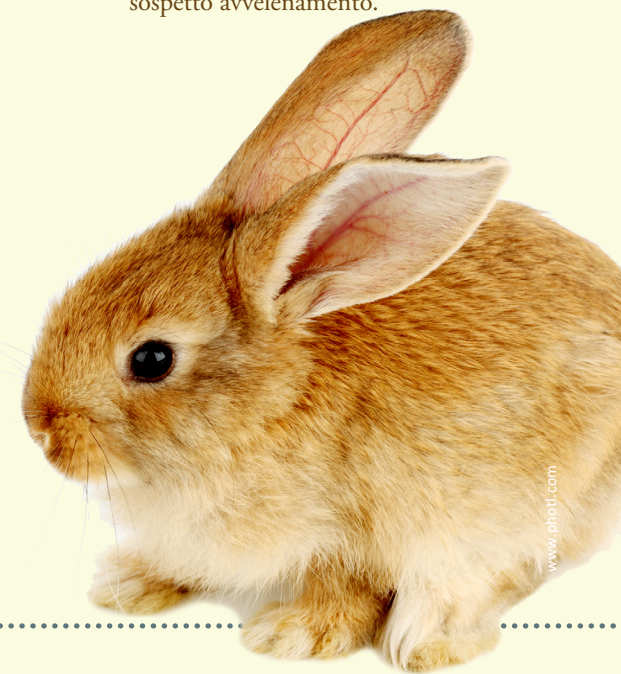
Compiti del VETERINARIO DELL'ASL

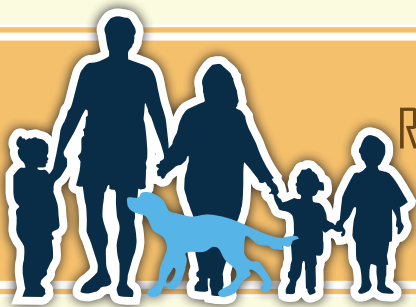
- » Vigilanza e controllo dello stato sanitario di canili, gattili e rifugi.
- » Identificazione e contestuale registrazione dei cani in anagrafe canina e verifica della presenza del microchip.
- » Sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti delle colonie feline.
- » Vigilanza e ispezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia degli animali d'affezione.
- » Collaborazione con i Comuni per la promozione di iniziative volte alla creazione della corretta relazione uomo-animale.
- » Organizzazione, d'intesa con i Comuni, dei percorsi formativi previsti per i proprietari di cani.
- » Attivazione, a seguito di episodi di morsicature o aggressioni, di un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
- » Individuazione, in caso di rilevazione di elevato rischio di aggressività, delle misure di prevenzione ivi inclusa la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
- » Tenuta e aggiornamento del registro dei cani responsabili di morsicature o aggressioni.
- » Invio all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio delle carcasse degli animali domestici o selvatici e ogni altro campione utile per le analisi di laboratorio, ricevuti dai medici veterinari libero professionisti o privati cittadini ai fini della conferma del sospetto avvelenamento.
- » Aggiornamento del Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali.



Compiti e doveri del VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA

- » Verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip).
- » Informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge in caso di assenza o illeggibilità del codice identificativo.
- » Identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale se abilitato ad accedervi.
- » Informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi.
- » Segnalazione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale.
- » Rispetto del divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane se non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - recisione delle corde vocali;
 - taglio delle orecchie;
 - taglio della coda;
 - estirpazione delle unghie.
- » Rilascio di apposito certificato attestante le finalità curative degli interventi chirurgici effettuati su corde vocali, orecchie e coda.
- » Segnalazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio in caso di diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica tramite la compilazione della modulistica sul Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali.
- » Invio delle spoglie e ogni altro campione utile, con relativo referto anamnestico, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, anche per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL in caso di sospetto avvelenamento.





Responsabilità e doveri del PROPRIETARIO E DEL DETENTORE

- » Divieto di abbandono dei cani, gatti o qualsiasi altro animale d'affezione custodito.
- » Responsabilità sia civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio animale.
- » Obbligo di segnalare alle Autorità competenti il decesso del proprio animale a causa di esche o bocconi avvelenati.
- » Obbligo di:
 - Far identificare con microchip e iscrivere il proprio cane nell'anagrafe entro il secondo mese di vita;
 - Fornire al proprio animale:
 - il cibo e l'acqua regolarmente e in quantità sufficiente;
 - le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - la regolare pulizia degli spazi di dimora.
 - Prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga del proprio animale.
- Custodire il proprio animale garantendo la tutela di terzi dal rischio di aggressioni.
- Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni.
- Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
- Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.
- Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore.
- Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

i

Lotta al randagismo, puoi contribuire anche tu!

► Cosa devo fare se trovo un animale abbandonato o ferito?

Rivolgiti ad uno degli organi di polizia giudiziaria:

Carabinieri, Polizia, Polizia municipale, Guardia forestale oppure i medici veterinari della ASL competente per territorio hanno il dovere di intervenire.

MALTRATTARE O ABBANDONARE UN ANIMALE È UN REATO.



NO!

È VIETATO

Maltrattare gli animali.

Abbandonare animali domestici

o che abbiano acquisito abitudine alla cattività.

Utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli e materiale esplodente.

Detenere, utilizzare e abbandonare alimenti preparati in maniera tale da poter causare intossicazioni, lesioni o decesso al soggetto che li ingerisce.

i

L'ufficio 6 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari si occupa anche della tutela degli animali d'affezione, la lotta al randagismo e ai maltrattamenti e ai canili-lager.

Raccoglie le segnalazioni dalle associazioni di settore e dai cittadini, valuta ed approfondisce ogni singolo caso in collaborazione con gli organi sanitari competenti sul territorio, le Regioni e le AA.SS.LL. i Carabinieri del Nas o le Associazioni stesse.

e-mail: tutela.animale@sanita.it





Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale
e dei farmaci veterinari

NORME NAZIONALI
sulla tutela degli
animali d'affezione
e lotta al randagismo

**Competenze e
responsabilità**

www.salute.gov.it

